

# Statuto AITEC

Approvato con atto costitutivo del 3 giugno 1959.

---

Modificato dalle seguenti Assemblee: 20 novembre 1959, 21 giugno 1966, 20 giugno 1968, 26 giugno 1975 9 maggio 1984, 13 novembre 1985, 11 luglio 1991, 2 dicembre 1993, 10 luglio 1998, 20 novembre 2000, 24 maggio 2007, 16 luglio 2009, 11 gennaio 2011, 22 giugno 2011, 10 dicembre 2014, 11 dicembre 2015, 15 febbraio 2018 e 11 dicembre 2019.

---

## **Articolo 1 Costituzione, denominazione**

È costituita l'Associazione Italiana Tecnico Economica del Cemento, in forma abbreviata A.I.T.E.C.

A.I.T.E.C. è associata effettiva di Confindustria, secondo quanto previsto dall'art. 4 dello Statuto Confederale. Adotta il logo e gli altri segni distintivi del sistema con le modalità stabilite nel regolamento Confindustria.

Partecipa, insieme a Confindustria e a tutti gli altri Associati della stessa, al processo di sviluppo della società italiana, contribuendo all'affermazione di un sistema imprenditoriale innovativo, internazionalizzato, sostenibile, capace di promuovere la crescita economica, sociale, civile e culturale del Paese.

In conseguenza di ciò A.I.T.E.C. acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti, per sé e per i propri soci di seguito indicati anche come Imprese Associate.

A.I.T.E.C. può aderire ad Associazioni nazionali, comunitarie, estere ed internazionali.

## **Articolo 2 Sede**

A.I.T.E.C. ha sede legale e operativa in Roma. Con delibera del Consiglio Generale possono essere istituite delegazioni ed uffici distaccati in Italia e all'estero.

## **Articolo 3 Scopi**

Nel rispetto della ripartizione dei ruoli e delle prestazioni all'interno del sistema confederale, A.I.T.E.C. è una libera associazione di produttori di leganti idraulici che ha per scopo:

- a) di favorire il progresso dell'industria dei leganti idraulici operante in Italia, curando l'assistenza e la tutela dei soci in tutti i problemi economici, sociali, ambientali, sindacali e culturali che direttamente o indirettamente li riguardano;
- b) di rappresentare, nei limiti del presente Statuto, le Imprese Associate nei rapporti con le Associazioni, Fondazioni, Istituzioni pubbliche e private - comprese le Istituzioni specializzate - Consorzi, Società, Enti, Organizzazioni nazionali, comunitarie ed internazionali nonché le altre componenti della Società.
- c) studiare tutte le questioni legate all'industria dei leganti idraulici che coinvolgono le Imprese Associate; promuovere gli interessi generali e particolari del settore; sostenere, nei limiti

della legislazione vigente, le soluzioni atte a facilitare e migliorare l'esercizio delle attività di Impresa e garantire, entro gli stessi limiti, l'esecuzione delle decisioni prese;

d) di svolgere le seguenti funzioni:

- tutelare le attività delle imprese aderenti sul piano economico, sindacale, previdenziale e della legislazione del lavoro, stipulando contratti collettivi di lavoro, accordi sindacali e intervenendo nelle sedi istituzionali competenti;
- provvedere all'informazione dei soci relativamente ai problemi generali e specifici di loro interesse;
- fornire il proprio aiuto ed appoggio nell'ambito delle sue competenze e fornire le opportune informazioni sulle azioni dell'Associazione nelle questioni che riguardano le Imprese Associate;
- organizzare, direttamente o indirettamente, ricerche e studi, dibattiti e convegni su temi economici, ambientali e sociali di generale interesse del settore; raccogliere ed elaborare elementi, notizie e dati riguardanti le condizioni e l'attività delle Imprese Associate, promuovendo all'uopo anche la necessaria informativa, il tutto secondo regole stabilite dal Consiglio Generale e nel rispetto delle linee guida in materia antitrust di Confindustria nonché del Codice di Condotta approvato dall'Assemblea;
- promuovere ed organizzare corsi di formazione di interesse del settore;

e) di favorire e promuovere ogni iniziativa diretta a comunicare una elevata reputazione dell'attività del settore;

f) di partecipare con gli altri Enti sia pubblici che privati, nel pieno rispetto delle competenze di ciascuno, alla elaborazione della normativa che incide direttamente o indirettamente sul settore;

g) di partecipare o contribuire ad Associazioni, Fondazioni, Istituzioni pubbliche e private - comprese le Istituzioni specializzate - Consorzi, Società, Enti, Organizzazioni nazionali, comunitarie ed internazionali.

A.I.T.E.C. non ha natura commerciale e non persegue scopo di lucro.

A.I.T.E.C. è autonoma, apartitica e indipendente da ogni condizionamento esterno. Orienta ed ispira i propri comportamenti organizzativi e le proprie modalità di funzionamento al Codice etico e dei valori associativi di Confindustria che costituisce parte integrante del presente statuto.

#### **Articolo 4 Requisiti**

Possono aderire all'A.I.T.E.C. tutte le imprese esercenti in Italia l'industria dei leganti idraulici con impianti a ciclo completo che condividono gli scopi dell'Associazione enunciati nell'art. 3 e si conformano alle regole dettate dal presente Statuto e alle norme di attuazione, impegnandosi a favorirne la completa realizzazione.

Possono altresì aderire all'A.I.T.E.C. le imprese di produzione con impianti in Italia non a ciclo completo, purché appartenenti o controllate da gruppi internazionali che esercitino l'industria dei leganti idraulici a ciclo completo e aderiscano, direttamente o per il tramite di Associazioni nazionali, al Cembureau (Associazione europea del cemento).

Le Imprese Associate, come sopra identificate, vengono iscritte nel Registro delle imprese, tenuto dalla Confindustria, il quale certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo, l'appartenenza al sistema.

## **Articolo 5 Ammissione**

L'ammissione all'A.I.T.E.C. avviene a seguito di regolare domanda sottoscritta dal Titolare o Legale rappresentante dell'impresa contenente la dichiarazione di accettazione delle norme e degli obblighi derivanti dal presente Statuto, dal Codice etico e dei valori associativi di Confindustria e dal Codice di Condotta dell'A.I.T.E.C..

La domanda deve essere corredata dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio con dicitura antimafia contenente l'indicazione delle persone che hanno la legale rappresentanza. Nella domanda deve essere indicata la natura dell'industria esercitata, l'ubicazione della sede, delle succursali, degli stabilimenti e quant'altro prevede l'apposito modulo di adesione.

Le Imprese Associate devono comunicare l'aggiornamento relativo ai dati di cui sopra. Le Imprese Associate devono altresì comunicare, nei tempi e nei modi richiesti, i dati necessari all'aggiornamento del Registro delle Imprese, di cui all'art. 4.

L'iscrizione dell'impresa all'Associazione viene deliberata dal Consiglio Generale dopo aver verificato che la candidatura è conforme ai dettati del presente statuto.

Contro la delibera negativa del Consiglio Generale l'impresa può ricorrere ai Provvisori che decideranno in modo definitivo, entro novanta giorni dalla data di ricevimento del ricorso.

## **Articolo 6 Obblighi, durata**

L'adesione all'A.I.T.E.C. comporta l'obbligo di osservare il presente Statuto, le normative e le disposizioni attuative dello Statuto, del Codice di Condotta dell'A.I.T.E.C. nonché il Codice Etico e dei valori associativi di Confindustria.

L'attività dell'Impresa Associata non deve essere lesiva dell'immagine della categoria, tutelata dall'A.I.T.E.C., né di alcuno dei suoi partecipanti. L'Impresa Associata ha l'obbligo di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza della sua appartenenza al sistema confederale e non può far parte contemporanea - mente di associazioni aderenti ad organizzazioni diverse dalla Confindustria e costituite per analoghi scopi.

Ciascun socio, infine, ha diritto ad avere attestata la propria partecipazione a A.I.T.E.C. ed al sistema confederale nonché di utilizzare il logo confederale nei limiti previsti dal regolamento unico per il sistema confederale.

L'adesione ha la durata di due anni con decorrenza dal primo giorno del mese di gennaio dell'anno in cui viene accettata l'adesione ed in seguito si intende tacitamente rinnovata di anno in anno in assenza di disdetta comunicata con lettera raccomandata o posta certificata pec almeno 6 mesi prima della scadenza. Resta salva la facoltà di recesso ai sensi dell'art. 31 Modifiche Statutarie.

## **Articolo 7 Contributi**

Gli oneri contributivi sono determinati, per ciascun anno, dall'Assemblea su proposta del Consiglio Generale e sono proporzionali alle quantità di cemento prodotte dalle imprese associate nel corso

dell'esercizio precedente.

Il ritardo nel pagamento dei contributi comporta automaticamente dal primo giorno l'applicazione degli interessi di mora ex D. Lgs 192/2012.

Il ritardo nel pagamento dei contributi per un periodo superiore a trenta giorni dall'invio di apposita raccomandata di messa in mora darà facoltà al Consiglio Generale di irrogare le sanzioni di cui all'art. 8 del presente Statuto.

### **Articolo 8 Sanzioni**

Le Imprese Associate che si rendono inadempienti agli obblighi del presente Statuto sono passibili delle seguenti sanzioni:

- a) decadenza dei rappresentanti delle Imprese Associate che ricoprono cariche direttive;
- b) decadenza dei rappresentanti delle Imprese Associate che ricoprono cariche in Associazioni, Fondazioni, Istituzioni pubbliche e private - comprese le Istituzioni specializzate Consorzi, Società, Enti, Organizzazioni nazionali, comunitarie e internazionali, designati dall'A.I.T.E.C.;
- c) sospensione dell'impresa dall' A.I.T.E.C.. La sospensione, per una durata massima di sei mesi, obbliga l'impresa a corrispondere anche per la durata sanzionata i contributi dovuti;
- d) espulsione nel caso di morosità, come già espresso nell'art. 7 del presente Statuto;
- e) espulsione per grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente Statuto, dal Codice Etico e dei valori associativi di Confindustria e dal Codice di Condotta dell'A.I.T.E.C..

Le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), vengono deliberate in alternativa, od anche cumulativamente, dai Proviviri.

La sanzione di cui alla lettera d) viene deliberata dal Consiglio Generale.

Per tale sanzione è ammessa la possibilità di proporre ricorso ai Proviviri nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento.

Il ricorso non ha effetto sospensivo della sanzione deliberata dal Consiglio Generale.

La sanzione di cui alla lettera e) viene deliberata dai Proviviri.

### **Articolo 9 Cessazione della condizione di socio**

La qualità di socio si perde:

- a) per disdetta da parte del socio;
- b) per cessazione dell'attività dell'Impresa Associata;
- c) per recesso esercitato in base all'art. 31;
- d) per espulsione in base all'art. 8.

La cessazione volontaria o coattiva della qualità di socio comporta la decadenza di ogni diritto o pretesa sul fondo comune dell'Associazione di cui all'art. 28.

## **Articolo 10 Organi**

Sono organi dell'A.I.T.E.C.:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Generale;
- c) il Presidente;
- d) il/i Vice Presidenti;
- e) il Collegio dei Revisori contabili;
- f) i Proviviri.

## **Articolo 11 Assemblea**

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti delle Imprese Associate. Non sono ammessi a votare in Assemblea i soci che non siano in regola con i versamenti dei contributi.

Le Imprese Associate possono delegare, per iscritto, un'altra associata a rappresentarle in Assemblea; l'Impresa Associata partecipante all'Assemblea non può essere portatrice di più di una delega.

Le Imprese che fanno riferimento, sia direttamente, sia indirettamente, alla stessa controllante, anche se avente sede legale all'estero, sono considerate, a questi fini, come una sola impresa.

Ogni Impresa Associata dispone di un numero di voti proporzionale al quantitativo di cemento prodotto in Italia nell'anno precedente a quello in cui si effettua la votazione, in ragione di un voto ogni 100.000 tonnellate (o frazione superiore a 50.000).

Ogni azienda associata dispone di almeno un voto.

Le imprese associate sono tenute a dichiarare nella prima settimana di luglio di ogni anno la quantità di cemento prodotta nell'anno precedente per la determinazione dei voti e per il calcolo dei contributi di cui all'art. 7.

Per le Assemblee che dovessero tenersi antecedentemente la prima settimana di luglio, le imprese associate manterranno i voti relativi all'ultima dichiarazione sulla quantità di cemento prodotta.

## **Articolo 12 Adunanza dell'Assemblea**

L'Assemblea si riunisce:

- a) in via ordinaria, almeno una volta all'anno, entro il 31 luglio di ogni anno;
- b) in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Generale o sia richiesto da almeno un quarto dei voti spettanti a tutte le Imprese Associate, oppure ne faccia richiesta il Collegio dei Revisori contabili, limitatamente a questioni connesse con l'esercizio delle funzioni ad esso affidate ovvero per le modificazioni agli articoli del presente Statuto.

La richiesta - sia degli Associati, sia del Collegio dei Revisori contabili - dovrà essere diretta per iscritto al Presidente e dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti così previsti, la convocazione dovrà seguire entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

### **Articolo 13 Convocazione dell'Assemblea**

L'Assemblea, sia ordinaria, sia straordinaria, è convocata dal Presidente, su delibera del Consiglio Generale; in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente, mediante posta elettronica, fax, telegramma, o altro idoneo mezzo telematico all'indirizzo indicato da ciascun socio almeno dieci giorni prima della data della riunione.

Nel caso di più Vice Presidenti, l'Assemblea, in assenza o impedimento del Presidente, è convocata dal Vice Presidente più anziano.

In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata mediante posta elettronica, fax, telegramma, o altro idoneo mezzo telematico con un preavviso di cinque giorni e con l'osservanza delle altre modalità di cui al presente articolo.

Nell'avviso dovranno essere annunciati gli argomenti posti all'ordine del giorno e indicato luogo, giorno ed ora della prima convocazione e dell'eventuale seconda convocazione.

### **Articolo 14 Costituzioni, deliberazioni dell'Assemblea**

L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita quando siano presenti almeno quattro quinti dei voti spettanti a tutti i soci. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci.

È consentito l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione. In tal caso, i soci collegati con tali mezzi saranno considerati presenti purché tutti i soci possano seguire o prendere parte alla discussione in tempo reale e possano scambiarsi i documenti relativi alla discussione. Di tutto ciò dovrà farsi menzione nel verbale della riunione. Nel caso di riunioni in tele conferenza o video conferenza le stesse si intendono svolte nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario. In tal caso il Presidente dell'Assemblea dovrà accertare:

- l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- la presenza nello stesso luogo del Presidente e del Segretario dell'Assemblea di cui all'art. 15 del presente Statuto;
- la possibilità che gli intervenuti possano partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere, o trasmettere documenti.

La partecipazione all'Assemblea con mezzi di telecomunicazione non è consentita nei casi in cui all'ordine del giorno siano previste votazioni a scrutinio segreto stante l'impossibilità in tal caso di garantire la segretezza del voto.

La seconda convocazione può essere fissata anche per lo stesso giorno della prima, a distanza non minore di una ora.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede l'Assemblea; per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone, si adotta lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente Statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo quanto previsto all'art. 31.

Per le deliberazioni relative alle modifiche del presente Statuto ed allo scioglimento dell'Associazione, si applicano gli artt. 31 e 32.

### **Articolo 15 Presidente, Segretario dell'Assemblea e Verbale**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente; in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente. Le deliberazioni dell'Assemblea vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario.

Funge da Segretario il soggetto designato dal Presidente all'inizio della seduta.

### **Articolo 16 Attribuzioni dell'Assemblea**

Spetta all'Assemblea:

- a) deliberare sulle questioni di politica economica e industriale che interessano il settore;
- b) promuovere quanto sia necessario o utile per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione di cui all'art. 3;
- c) deliberare in merito agli atti della gestione straordinaria;
- d) deliberare e dare mandato di costituire o partecipare ad Associazioni, Fondazioni, Istituzioni pubbliche e private - comprese le Istituzioni specializzate - Consorzi, Società, Enti, Organizzazioni nazionali, comunitarie e internazionali;
- e) eleggere il Presidente secondo le modalità previste dagli artt. 20 e 21;
- f) eleggere i componenti non di diritto del Consiglio Generale, secondo quanto previsto all'art. 17;
- g) eleggere, su proposta del Presidente, il/i Vice Presidente/i tra i componenti eletti del Consiglio Generale;
- h) eleggere i componenti del Collegio dei Revisori contabili e, se del caso, approvare i loro emolumenti secondo le modalità previste dall'art. 23;
- i) eleggere i Provisori secondo le modalità previste dall'art. 24;
- l) approvare il bilancio consuntivo;
- m) determinare la misura dei contributi di cui all'art. 7;
- n) modificare il presente Statuto;
- o) deliberare lo scioglimento di A.I.T.E.C. e nominare i liquidatori.
- p) deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Generale, o dal Presidente.

### **Articolo 17 Consiglio Generale**

Il Consiglio Generale è composto:

- a) dal Presidente;
- b) dall'ultimo Past President, purché ancora espressione di impresa regolarmente associata e

- privo di incarichi politici.
- c) da un numero minimo di dieci e massimo di venti componenti eletti dall'Assemblea ordinaria degli anni pari che deciderà anche sul loro numero; la Commissione di designazione di cui agli artt. 21 e 24 predisporrà la lista dei candidati e ciascun socio potrà esprimere fino a un massimo di 15 preferenze. Tra i suddetti membri è eletto dall'Assemblea stessa, su proposta del Presidente, il/i Vice Presidente/i.

L'Assemblea ordinaria potrà aumentare successivamente il numero dei membri del Consiglio Generale, fermo il limite di venti, procedendo alla loro nomina sentita la Commissione di Designazione di cui all'art 21.

I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del Consiglio Generale in carica al momento della loro nomina e possono essere rieletti per massimo quattro mandati consecutivi.

Nel caso vengano a mancare uno o più componenti del Consiglio Generale, di cui alla lettera c), durante il biennio di carica, essi sono sostituiti con altri rappresentanti delle imprese già rappresentate.

La sostituzione avviene con atto del Consiglio Generale. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del Consiglio Generale.

### **Articolo 18 Riunioni del Consiglio Generale**

Il Consiglio Generale si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni tre mesi e in via straordinaria quando lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi componenti con diritto di voto.

Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente; in caso di assenza o impedimento, dal/dai Vice Presidente/i, con lettera spedita almeno sette giorni prima della data dell'adunanza. In caso di urgenza può essere convocato con fax, telegramma, posta elettronica o altro idoneo mezzo telematico spedito almeno tre giorni primadell'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare. Il Consiglio Generale è validamente costituito quando è presente almeno la metà dei componenti in carica con diritto di voto.

Saranno considerati presenti i componenti collegati con mezzi di telecomunicazione purché in conformità a quanto previsto dall'art.14.

Le delibere sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Ogni consigliere ha diritto ad un voto. I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede. Per quanto attiene le nomine e/o le deliberazioni relative a persone si adotta lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori. Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente; in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Nel caso di più Vice Presidenti dal Vice Presidente più anziano. Decadono dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non intervengano alle riunioni per tre volte consecutive e, comunque, quelli che nel corso dell'anno solare non siano intervenuti ad almeno la metà delle



riunioni indette. I componenti decaduti vengono sostituiti rispettando i criteri previsti dall'art. 17.

Le deliberazioni del Consiglio Generale vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario. Funge da Segretario la persona designata dal Presidente all'inizio della riunione.

I componenti del Consiglio Generale possono, per singole riunioni, in considerazione degli argomenti all'Ordine del Giorno, far partecipare alla riunione propri specialisti dipendenti o consulenti della medesima impresa associata.

Alle riunioni del Consiglio Generale sono invitati permanenti di diritto con esclusione di voto il Collegio dei Revisori contabili e i Probiviri.

### **Articolo 19 Attribuzioni del Consiglio Generale**

Spetta al Consiglio Generale:

- a) sovrintendere all'attività dell'Associazione, nell'ambito delle direttive dell'Assemblea;
- b) deliberare sulle questioni che gli vengano demandati dall'Assemblea;
- c) deliberare sulle domande di adesione, in base all'art. 5;
- d) deliberare l'espulsione dei soci nel caso previsto dall'art. 8, lettera d);
- e) nominare rappresentanti presso Associazioni, Fondazioni, Istituzioni pubbliche e private – comprese le Istituzioni specializzate - Consorzi, Società, Enti, Organizzazioni nazionali, comunitarie ed internazionali;
- f) predisporre il progetto di bilancio consuntivo e la relazione sull'esercizio, ai fini delle successive deliberazioni dell'Assemblea;
- g) predisporre il budget dell'Associazione e proporre all'Assemblea la misura dei contributi a carico delle Imprese Associate;
- h) provvede, su proposta del Presidente, alla nomina o alla revoca del Segretario Generale;
- i) proporre all'Assemblea il Presidente dell'Associazione con le modalità previste dagli articoli 20 e 21;
- l) nominare e sciogliere Commissioni, Gruppi di lavoro e Comitati Tecnici per determinati scopi e lavori di carattere occasionale e/o permanente;
- m) approvare, su proposta del Presidente, le direttive per la struttura e l'organico necessarie per il funzionamento dell'Associazione;
- n) deliberare in ordine al conferimento ed alla revoca della delega a Federbeton, dell'attività sindacale e di contrattazione collettiva;
- o) esercitare ogni altro compito ad essa attribuito dal presente Statuto e in genere promuovere e attuare quant'altro sia ritenuto utile per il conseguimento degli scopi dell'Associazione.

### **Articolo 20 Presidente**

Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria di ogni quadriennio dispari, su proposta del Consiglio Generale e dura in carica quattro anni consecutivi senza possibilità di ulteriori rielezioni. La presente norma si applicherà a far data dall'elezione del quadriennio 2017 -2021.

I candidati alla Presidenza da sottoporre alla votazione del Consiglio generale sono individuati dalla Commissione di designazione di cui all'art. 21 previa consultazione dei soci.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti. Il Presidente rappresenta l'A.I.T.E.C. in seno al Consiglio di Amministrazione del Cembureau.

Il Presidente adempie a tutte le altre funzioni previste dal presente Statuto.

Il Presidente può delegare al/ai Vice Presidente/i, al Segretario Generale o a componenti del Consiglio Generale, congiuntamente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni, conferendo delega per il compimento di singoli atti o categorie di atti nell'ambito della normale attività operativa, ivi compresi i contratti di Home banking che ritenesse opportuno stipulare con qualsiasi istituto bancario. Il Presidente nei rapporti con gli istituti bancari ha poteri di ordinaria amministrazione.

Il Presidente rappresenta l'Associazione nelle Assemblee delle Associazioni, Fondazioni, Istituzioni pubbliche e private – comprese le Istituzioni specializzate - Consorzi, Società, Enti, Organizzazioni nazionali, comunitarie e internazionali nelle quali l'Associazione partecipa, con facoltà di farsi rappresentare.

Il Presidente insieme al/ai Vice Presidente/i, costituisce un informale Ufficio di Presidenza/Consultivo che si riunisce a richiesta del Presidente stesso.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, nel caso siano presenti più Vice Presidenti da quello più anziano.

In caso di cessazione anticipata del mandato, per dimissioni o per impedimento, entro i trenta giorni successivi dovrà essere insediata la Commissione di designazione. Laddove la permanenza in carica sia stata inferiore alla metà del mandato è comunque preclusa la possibilità di future rielezioni, salvo il caso di dimissioni per motivi di salute.

Il Presidente subentrante a quello dimissionario o cessato porta a termine il quadriennio in corso e può essere rieletto se ha coperto meno della metà di tale arco temporale; acquisisce in ogni caso, lo status di Past President.

### **Articolo 21 Commissione di designazione**

La Commissione è composta da tre rappresentanti delle aziende associate in possesso dei requisiti personali, organizzativi e professionali previsti dal Codice etico e dei valori associativi, sorteggiati all'interno di un elenco di almeno cinque nominativi predisposto dal Collegio speciale dei Probiviri in coordinamento con tutti i Past President limitatamente a quelli ancora espressione di impresa regolarmente associata e che non ricoprano incarichi politici di contenuto elettivo e non.

Il Presidente in carica non può far parte della Commissione di Designazione.

La Commissione deve insediarsi almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Presidente.

Tale Commissione sottopone al Consiglio Generale una o più indicazioni, sulle quali il Consiglio Generale decide a scrutinio segreto.

Al Consiglio Generale devono comunque essere sottoposte dalla Commissione di designazione le indicazioni appoggiate da tanti associati che dispongano di almeno il venti per cento dei voti in Assemblea.

Al Presidente designato dal Consiglio Generale la Commissione fornisce tutte le indicazioni raccolte nello svolgimento del proprio mandato.

## **Articolo 22 Il/I Vice Presidente/i**

Possono essere eletti da uno fino a tre Vice Presidenti dall'Assemblea ordinaria degli anni dispari su proposta del Presidente che lo/li presceglie tra i membri del Consiglio Generale. Al fine di garantire una corretta rappresentanza di tutte le aziende associate, il/i Vice Presidente/i dovrà essere scelto secondo il seguente criterio di rotazione:

- Nel caso in cui risulti eletto Presidente il rappresentante di una impresa associata che esprima più del 10% dei voti in Assemblea, il/i Vice Presidente/i dovrà essere prescelto tra i rappresentanti di imprese associate che esprimano in proprio meno del 10% dei voti in assemblea;
- Nel caso in cui risulti eletto Presidente il rappresentante di una impresa associata che esprima meno del 10% dei voti in Assemblea, il/i Vice Presidente/i dovrà essere prescelto tra i rappresentanti di imprese associate che esprimano in proprio più del 10% dei voti in assemblea.

Il Vice Presidente sostituisce, in caso di assenza od impedimento, il Presidente. Nel caso siano presenti più Vice Presidenti, quello più anziano sostituisce il Presidente.

Il Vice Presidente collabora con il Presidente nella realizzazione del programma di attività e nella conduzione dell'Associazione. Il/I Vice Presidenti durano in carica due anni e sono rieleggibili per non più di tre bienni consecutivi a quello della elezione. Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un inter- vallo di tempo pari a due bienni.

Nel caso venga a mancare il/i Vice Presidente durante il biennio di carica, è sostituito dal Consiglio Generale, su proposta del Presidente, con uno dei suoi membri che rimane in carica sino alla scadenza del Presidente rispettando il criterio di scelta di cui al primo comma del presente articolo.

In caso di cessazione anticipata del Presidente che lo ha proposto il/i Vice Presidente/i termina il mandato con l'elezione del nuovo Presidente.

## **Articolo 23 Collegio dei Revisori contabili**

L'Assemblea ordinaria degli anni pari elegge, a scrutinio segreto, un Collegio di tre Revisori contabili, di cui uno necessariamente con la qualifica di Revisore contabile, scegliendoli anche al di fuori dei rappresentanti delle Imprese Associate in una lista contenente un numero di candidati segnalati dai soci, superiore a quello da eleggere e ne fissa, se del caso, gli emolumenti. Ciascun socio potrà esprimere fino a un massimo di due preferenze.

Risulteranno eletti revisori contabili i tre candidati che avranno ricevuto il maggior numero di preferenze.

Presidente del Collegio dei Revisori contabili è il candidato più votato dall'Assemblea.

I componenti il Collegio dei Revisori contabili durano in carica quattro anni e scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni pari.

Possono essere eletti per due mandati consecutivi, ulteriori rielezioni sono possibili dopo un intervallo di un mandato.

Il Collegio dei Revisori contabili vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sul bilancio consuntivo.

I Revisori contabili assistono alle adunanze dell'Assemblea senza diritto di voto.

La carica di Revisore contabile è incompatibile con tutte le altre cariche dell'Associazione.

Nel caso venga a mancare uno dei Revisori contabili durante il quadriennio in carica subentra il primo dei non eletti.

#### **Articolo 24 I Probiviri**

L'Assemblea ordinaria degli anni pari elegge, a scrutinio segreto, sei Probiviri scegliendoli, anche al di fuori dei rappresentanti delle Imprese Associate, in una lista di candidati proposta dai soci.

Durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per un ulteriore mandato consecutivo. Sono ammesse ulteriori rielezioni dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari ad un mandato.

Ciascun socio può esprimere fino a un massimo di quattro preferenze nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.

A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Alla carica di Probiviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa.

I Probiviri non nominano un Presidente in quantotecnicamente sono singoli arbitri.

La carica di Probiviro è incompatibile con la carica di Presidente, di Vice Presidente o di Probiviro di un'altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna all'Associazione.

Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema associativo e che non si siano potute definire bonariamente.

Il Collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

L'attivazione del Collegio arbitrale richiede da parte del ricorrente il versamento di un deposito

cauzionale mediante bonifico bancario su conto corrente della Associazione dedicato a progetti speciali. L'importo del deposito cauzionale è stabilito dal Collegio speciale tra il 20% e il 50% del contributo associativo minimo. La copia del bonifico deve essere depositata unitamente al ricorso.

I Probiviri designano all'inizio di ogni anno i tre membri che comporranno il Collegio speciale per le funzioni interpretative disciplinari e di vigilanza generale sullo svolgimento della vita associativa.

Il Collegio arbitrale viene attivato con la presentazione di un ricorso entro 60 giorni dai fatti ritenuti pregiudizievoli. Ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Probiviro di sua fiducia, scelto tra i Probiviri eletti dall'Assemblea non componenti il Collegio speciale.

Il Presidente del predetto collegio è scelto tra i Probiviri restanti, non componenti il Collegio speciale, con l'accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Probiviri già nominati, al Presidente del Tribunale di Roma, che provvederà alla scelta, sempre tra i Probiviri eletti dall'Assemblea non componenti il Collegio speciale.

Il Presidente del Collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna fattispecie di incompatibilità prevista dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, dal Codice etico e dei valori associativi.

Il Collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro sessanta giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriore trenta giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell'Associazione entro dieci giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l'appello al Collegio dei Probiviri di Confindustria entro il termine di venti giorni dalla data di comunicazione.

In ogni caso il Collegio arbitrale costituito comunica ai Probiviri confederali la controversia ad esso demandata; a tale riguardo, il Collegio dei Probiviri della Confederazione, di propria iniziativa o su richiesta del Collegio arbitrale, può fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.

Il Collegio speciale interviene su impulso degli organi direttivi. Agisce d'ufficio in presenza di gravi motivi o di inerzia.

Può chiedere l'intervento del Collegio speciale di Confindustria per evidenziare la necessità di commissariamento.

Il Collegio speciale rilascia parere obbligatorio sul profilo personale e professionale dei candidati alle cariche; per il Presidente dell'Associazione il parere è vincolante; interpreta la normativa interna; dichiara la decadenza dalle cariche associative per motivi tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'incarico; vigila a presidio generale della vita associativa; esamina i ricorsi sulle domande di adesione.

Le decisioni del Collegio speciale possono essere impugnate, non oltre venti giorni dalla data della loro comunicazione alla/e parte/i, con ricorso davanti ai restanti Probiviri, riuniti in Collegio di riesame, che decide a maggioranza nei trenta giorni successivi - vi alla data di ricezione del ricorso. Il termine per l'impugnazione dinanzi al Collegio di riesame delle sanzioni irrogate dal Collegio speciale è di dieci giorni dalla loro comunicazione.

### **Articolo 25 Segretario Generale**

Il Consiglio Generale - qualora lo ritenga opportuno - nomina, su proposta del Presidente, il Segretario Generale dell'Associazione, scegliendolo tra persone che non siano legali rappresentanti, amministratori, dirigenti e/o dipendenti di Aziende di cui all'art. 4 del presente Statuto.

Il Segretario Generale provvede all'esecuzione delle deliberazioni degli Organi Statutari, all'organizzazione del personale ed alla amministrazione e direzione degli uffici e dei servizi dell'Associazione, del cui funzionamento risponde al Presidente.

Con riferimento al personale di A.I.T.E.C., il Segretario Generale esercita, su delega del Presidente, il potere gerarchico e disciplinare.

Il Segretario Generale può partecipare, se invitato e senza diritto di voto, alle riunioni di tutti gli Organi previsti dal presente Statuto (escluso i Probiviri) e può anche essere chiamato a svolgere le funzioni di Segretario.

### **Articolo 26 Commissioni Consultive**

Allo scopo di coinvolgere la più ampia base associativa nell'esame dei problemi sui quali è chiamato a decidere il Consiglio Generale, sono costituite due Commissioni Consultive Permanenti, rispettivamente per lo sviluppo dell'attività industriale e per lo sviluppo delle applicazioni.

Ogni Commissione è formata da un massimo di due rappresentanti per ciascuna delle Imprese Associate che hanno in seno all'impresa delega funzionale per le materie di competenza della Commissione.

Il Consiglio Generale nomina e revoca il Presidente di ciascuna Commissione scegliendolo tra i componenti designati dalle Imprese Associate e può nominare un Responsabile dell'Area con compiti di coordinamento dei lavori delle Commissioni.

Ciascuna Commissione si articola in Gruppi di lavoro nominati dal Consiglio Generale su proposta del Presidente della Commissione Consultiva, con funzioni permanenti o transitorie in relazione alla continuità o alla occasionalità delle questioni ad essi attribuite.

Le Commissioni esaminano le materie di competenza e formulano proposte per le decisioni del Consiglio Generale.

I Presidenti delle Commissioni Consultive partecipano, su invito del Presidente e senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Generale.

La segreteria delle Commissioni Consultive e dei Gruppi di lavoro è affidata ai funzionari dell'Associazione o al Responsabile dell'Area Tecnica, se nominato.

Il Responsabile dell'Area Tecnica, se nominato, partecipa alle riunioni delle Commissioni e dei Gruppi di lavoro.

### **Articolo 27 Disposizioni generali sulle cariche**

Le cariche dell'Associazione, salvo quanto altro diversamente stabilito dal presente Statuto, devono essere ricoperte da persone che siano titolari, gerenti, componenti dei consigli di amministrazione, direttori generali, procuratori generali o dirigenti delle Imprese Associate.

La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica dell'Associazione.

La carica di Probiviro e di Revisore contabile è incompatibile con ogni altra carica dell'Associazione, nonché con la carica di Presidente, Vice Presidente di altra componente del sistema.

Salvo quanto diversamente stabilito nel presente Statuto, le cariche dell'Associazione sono gratuite.

In conformità alle norme stabilite in sede confederale riguardo le cariche direttive del sistema, l'accesso alle cariche direttive di A.I.T.E.C. e di cui all'Art. 10, lettere b), c), d), è condizionato al completo inquadramento dell'impresa rappresentata.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

### **Articolo 28 Fondo comune**

Il fondo comune dell'Associazione è costituito:

- a) dai contributi di cui all'art. 7;
- b) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
- c) dagli investimenti mobiliari e immobiliari;
- d) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
- e) dalle somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti all'Associazione.

Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento dell'A.I.T.E.C. e a tutte le occorrenze ed impegni in genere per lo svolgimento delle diverse attività dell'Associazione.

Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata dell'Associazione e pertanto le Imprese Associate, che per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo. Non possono essere distribuiti ai soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

## **Articolo 29 Budget**

Per ciascun anno solare il Budget è approvato dal Consiglio Generale, secondo le procedure previste dall' art. 19 Attribuzioni del Consiglio Generale.

## **Articolo 30 Bilancio Consuntivo**

Per ciascun anno solare, il Consiglio Generale approva il progetto di bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea.

Il documento è composto da:

- a) Stato Patrimoniale;
- b) Conto Economico.

Esso è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea ordinaria, insieme alla relazione sull'esercizio ed alla relazione del Collegio dei Revisori.

Il Consiglio Generale deve rendere disponibile il progetto di bilancio consuntivo al Collegio dei Revisori contabili trenta giorni prima della data fissata per l'Assemblea ordinaria.

La relazione sull'esercizio prevista al terzo comma del presente articolo deve fornire indicazioni sulle principali voci del Bilancio.

## **Articolo 31 Modifiche statutarie**

Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria - tanto in prima che in seconda convocazione - con il voto favorevole di almeno tre quarti dei voti, spettanti a tutti i soci.

Ai soci che in sede di votazione abbiano dissentito dalle modifiche adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata A.R. entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.

Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

## **Articolo 32 Scioglimento**

Quando venga domandato lo scioglimento dell'Associazione da un numero di soci rappresentanti non meno della metà della totalità dei voti, deve essere convocata un'apposita Assemblea straordinaria per deliberare in proposito.

Tale Assemblea, da convocarsi per lettera raccomandata o posta certificata pec, delibera validamente – tanto in prima che in seconda convocazione – con il voto favorevole di tanti soci, che rappresentino almeno tre quarti della totalità dei voti spettanti a tutte le Imprese Associate.

L'Assemblea nomina un Collegio di liquidatori composto da non meno di tre componenti e ne determina i poteri.



Le eventuali attività residue possono essere devolute solo ad altre Organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla Legge.

.....